

COMUNE DI ORZIVECCHI

Provincia di Brescia



Regolamento comunale dei contratti

ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, dello statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di servizi e di fornitura finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Per le procedure di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di lavori od opere pubbliche si applica nei limiti in cui le norme di legge nazionale non dispongano in senso difforme.
2. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti di servizi e di forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto per l'applicazione della disciplina comunitaria.
3. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.

ART. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale

1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In tutti i contratti ad esecuzione continuata e periodica, ivi compresi quelli ad esecuzione differita, stipulati dal Comune devono essere specificati in modo chiaro la durata del contratto nonché il termine iniziale e finale dello stesso. La durata ed i termini iniziale e finale, devono essere indicati in modo preciso con indicazione della data di inizio e di fine del rapporto giuridico. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
3. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a **nove anni**, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
4. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. Se inserita, la clausola è nulla ed il contratto è valido solo per la durata iniziale stabilita.
5. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.

ART. 3 - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.

2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purché si continui l'esercizio di tale attività imprenditoriale e salvi il possesso dei requisiti e le garanzie sulla base dei quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrati. In caso contrario, ossia nel caso in cui non si dimostrino il possesso dei requisiti e delle garanzie sottese al contratto, da parte del cessionario ovvero del nuovo soggetto negoziale, l'eventuale trasformazione o cessione, non produrrà alcun effetto giuridico nei confronti dell'ente ed il rapporto contrattuale continuerà ad essere in capo al contraente originario. In caso di trasformazione dello status giuridico del contraente, questi è tenuto a comunicare le modalità attraverso cui si intende trasformare lo status almeno con un preavviso di trenta giorni rispetto l'avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultimata trasformazione tenendo peraltro informato il Comune sull'andamento del procedimento in corso.

3. In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, il Comune potrà sempre rivedere le forme di garanzia preventivamente stabilite, attraverso un eventuale ed opportuno adeguamento delle stesse in considerazione sia della capacità patrimoniale della nuova società sia del valore della prestazione oggetto del contratto.

4. In ogni caso, nel corso della durata del contratto ogni ditta non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento della prestazione contrattuale nonché delle relative garanzie, con la conseguenza che non sono possibili le trasformazioni, ove non venga, all'atto della trasformazione, debitamente dimostrato il possesso dei requisiti richiesti a garanzia dell'adempimento della prestazione stessa nonché delle forme di garanzia richieste dall'amministrazione. La violazione di questa disposizione comporta l'inefficacia della trasformazione o della cessione.

5. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l'atto costitutivo, lo statuto e le relazioni tecniche previste dal codice civile, relative alle modalità della trasformazione, nonché la documentazione sul possesso dei requisiti e sulle forme di garanzia, si dovrà pronunciare entro trenta giorni, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego, la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in ogni caso, richiedere chiarimenti.

ART. 4 - Proroga del contratto

1. Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate.
2. Possono essere oggetto di proroga solo i contratti ad esecuzione continuata o periodica.
3. Nel caso in cui si dovessero presentare in prossimità della scadenza del contratto delle esigenze di particolare rilevanza pubblica e/o di imprevedibile urgenza e tali da rendere opportuna e necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale, il responsabile del servizio competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento della gara e comunque per un periodo mai superiore a una anno. La proroga del contratto avrà la stessa forma utilizzata per il contratto prorogato ed in nessun modo dovrà comportare per il Comune oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato. E' vietato prorogare lo stesso contratto per più di una volta.

ART. 5 - Rinnovo del contratto

1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente fermi restando la durata del rapporto, le clausole del contratto ed ogni altro elemento contrattuale, salvo l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
2. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
3. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi di cui all'art. 44 della legge 724/96, il responsabile del servizio, provvede al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
4. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per più di una volta purchè venga rispettato il limite di cui all'art. 2 comma III del presente.
5. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.

ART. 6 – Determinazione a contrarre. Competenze

1. E' competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di gara.
2. L'adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti di urgente conclusione e di non rilevante ammontare.

ART. 7 - Presidenza della Commissione di gara

1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile del servizio competente in materia; allorché il Responsabile del servizio non fosse presente, la presidenza è assunta direttamente dal Segretario Comunale.
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio che ha presieduto la procedura di gara. Qualora un contratto rogato dal Segretario comunale debba essere stipulato dal Segretario comunale stesso in qualità di Responsabile del Servizio, la stipulazione verrà attribuita con apposito decreto del Sindaco al altro Responsabile del Servizio.

ART. 8 - La Commissione di gara

1. La commissione di gara è costituita dal responsabile di area competente per materia che la presiede - o, in caso di sua assenza o conflitto di interessi, dal Segretario comunale - e da due dipendenti comunali designati dal responsabile di area. In luogo di un dipendente può essere prevista la partecipazione alla Commissione del Segretario comunale.
2. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità, privilegiando il personale proveniente da altri enti pubblici.
3. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di gara ufficiosa, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.

Art. 9 – Procedure di aggiudicazione

1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- a) asta pubblica
- b) licitazione privata
- c) appalto-concorso
- d) trattativa privata

2. Per l'affidamento si utilizzerà il sistema più opportuno tra quelli previsti nel presente articolo, avendo modo di indicarlo chiaramente già nella determinazione a contrarre .

Art. 10 – Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Dell'asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.

3. Il bando di gara deve indicare quanto meno:

- 1. il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
- 2. l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
- 3. i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
- 4. il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte.

4. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l'esperienza maturata. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara,

nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Art. 11 – Licitazione privata

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.

2. Della licitazione privata deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo le forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.

3. Il bando di gara deve indicare quanto meno:

1. il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
2. l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
3. i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
4. il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
5. il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine entro il quale si deve procedere agli inviti.

4. Ove non pervenga alcuna richiesta di invito la gara si intende deserta.

5. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede, entro il termine di 30 giorni, ad invitare alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La lettera di invito, da inviarsi con congruo anticipo prima della data fissata per la gara, deve contenere:

- a) l'espreso riferimento all'avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;
- b) la data, l'ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
- c) l'eventuale ulteriore documentazione ovvero autocertificazione da presentare unitamente all'offerta;
- d) la precisazione nel caso in cui non si voglia procedere ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.

7. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a

contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Art. 12 - Appalto-concorso. Definizione e modalità operative

1. L'appalto concorso è il sistema al quale si ricorre per l'aggiudicazione di speciali lavori, forniture, servizi o per la realizzazione di opere o forniture complesse od aventi particolare rilevanza tecnica od artistica.
2. Si realizza invitando i soggetti che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un avviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, accertati dal responsabile del settore interessato, e con riguardo all'affidamento rispettivamente di opere, lavori, forniture o servizi.
3. La lettera di invito deve indicare tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte.
4. Per l'espletamento dell'appalto concorso sono necessarie in via preventiva:
 - l'approvazione del progetto preliminare da parte della giunta comunale, ove si tratti di lavori, o da parte del responsabile del settore interessato, in ogni altro caso, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili;
 - l'adozione di determinazione a contrattare contenente la precisazione delle modalità di esame dei progetti e delle offerte, con indicazione degli elementi variabili per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa.

Art. 13 - Appalto-concorso - Nomina, composizione e competenze della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice dell'appalto concorso, nominata dal responsabile del settore interessato, che ne potrà determinare anche il compenso per i membri, ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe essere disatteso dal responsabile del settore interessato con provvedimento motivato.
3. La presidenza spetta al Responsabile del servizio o, in sua assenza, al Segretario comunale.
4. Ove comunque all'interno del Comune non dovesse esistere, anche per la particolare natura ed importanza dell'appalto, un responsabile idoneo ad esplicare tale delicata funzione, l'incarico può essere conferito a soggetto esterno comunque appartenente ad una pubblica amministrazione.
5. La commissione si compone di non meno di 3 e non più di 5 membri esperti nella specifica materia.
6. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un impiegato che fungerà da segretario ed avrà il compito di convocarla, su determinazione del presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
7. Nell'espletamento del compito ad essa attribuito la commissione si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
8. La commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

Art. 14 - Appalto-concorso. Adempimenti e modalità operative della commissione giudicatrice

1. Nella sua composizione collegiale e nella sua qualificazione tecnica la commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze del Comune quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il suo giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La commissione dovrà prendere atto delle offerte ritenute valide, dal responsabile del settore interessato e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara, redatto dal responsabile stesso in seduta pubblica, con l'assistenza di due dipendenti.
4. Nell'espletamento della funzione la commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppur non indicate dal Comune, rappresentino un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;
- proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

5. La commissione potrà proporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta economicamente e qualitativamente valida.

6. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad un'altra, deve essere motivata;

7. La Commissione, al termine delle operazioni, deve disporre la trasmissione degli atti al responsabile del settore interessato per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 15 - Appalto-concorso. Aggiudicazione, pubblicazione del risultato di gara e stipulazione del contratto

1. La determinazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni, essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla commissione stessa.

2. Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla commissione, preferendo soluzioni diverse.

3. Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presentati, anche se non scelti.

4. Il Comune non ha l'obbligo di comunicare ai concorrenti all'appalto-concorso la valutazione negativa delle offerte; deve, però, consentirne la visione o rilasciare copia dei verbali della commissione, qualora gli interessati ne facciano richiesta a'sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In fase di esecuzione l'aggiudicatario può proporre varianti al progetto, fatto salvo il recepimento o meno da parte del Comune.

Art. 16 - Appalto concorso di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

1. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione per le fattispecie in proposito già disciplinate dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Trattativa privata (Procedura negoziale)

1. Con la procedura negoziale si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - e) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - f) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - g) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - h) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico scientifico;
 - i) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario;
 - j) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - k) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze di cui dovrà essere data giustificazione nella determinazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.

Art. 18 - Acquisti in economia

1. Per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia si applica il "Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", vigente tempo per tempo.

Art. 19 - Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale

1. Allorquando sia ritenuto opportuno affidare una fornitura od un servizio ad una cooperativa di solidarietà sociale, il responsabile di area può provvedere a stipulare una relativa convenzione nel rispetto della disciplina di legge vigente.

ART. 20 – Modalità di svolgimento delle gare

1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

Art. 21 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Art. 22 - Riapertura e proroga dei termini

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 23 - Regole per la presentazione delle offerte

1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando, ovvero dall'avviso di gara, inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
2. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Art. 24 - Il verbale di gara

1. Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
 - a) la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
 - b) i principi che regolano il procedimento di gara;
 - c) l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
 - d) la formulazione della graduatoria;
 - e) le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall'art. 19;
 - f) la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 - I rappresentanti delle ditte

1. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
2. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti la Commissione potrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la *contemplatio domini*.

Art. 26 - L'interpretazione dell'offerta

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.

3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.

ART. 27 - Aggiudicazione

1. Il verbale di aggiudicazione provvisoria rappresenta l'atto con il quale si individua l'offerta migliore con cui l'ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'ente provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione provvisoria e ad incamerare le somme cauzionali previste.
3. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche previste dalla normativa, l'ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto non è soggetto ad approvazione.

ART . 28 – Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
 - a) per atto pubblico con intervento del Notaio;
 - b) per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale;
 - c) a mezzo di scrittura privata;
 - d) a mezzo di scrittura privata autenticata;
 - e) a mezzo corrispondenza commerciale.
2. Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente ovvero per autenticare le scritture private, nonchè per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a 30.000,00 Euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale; i contratti il cui valore sia inferiore vengono stipulati a mezzo di scrittura privata o corrispondenza commerciale.

4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell'ambito di una attività di tipo commerciale.

5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

ART. 29 - Termini per la stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso l'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.

2. Qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell'offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato.

ART. 30 - Condizioni generali del contratto

1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria .

ART. 31 - Esecuzione del contratto

1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificarne e accertarne l'integrale esecuzione, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.

2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

ART. 32 – Pagamenti ed anticipi

1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

ART. 33 - Cauzioni

1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l'istituto bancario di riferimento del Comune, mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.
2. La cauzione provvisoria per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% del valore della base d'asta.
3. La cauzione definitiva è sempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto.
4. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'esonero dalla presentazione di cauzione, in ragione della notoria affidabilità della/e Ditta/e e per appalti di non rilevante ammontare.
5. Le cauzioni definitive, a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
6. A garanzia dell'adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
7. Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale in quanto l'ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.

ART. 34- La risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
2. Il Comune ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, nonchè al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite non essendo applicabile l'art. 1671 del codice civile.
3. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.
4. Il Comune può prevedere delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l'effetto della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salva comunque la facoltà di non far valere la clausola risolutiva espressa.

ART. 35 - Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

1. Ogni prestazione effettuata a favore del Comune in esecuzione di un contratto prima della liquidazione del compenso dovuto, è soggetta alla verifica, da parte del responsabile di area interessato, della conformità della prestazione alle clausole stabilite dal capitolato o dal contratto stipulato.

Art. 36 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare nel termine stabilito la somma necessaria antecedentemente la stipula del contratto.

Art. 37 - I diritti di segreteria

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
3. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo quanto prescritto dalla legge. Una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.

Art. 38 – Imposta di bollo e registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso quando trattasi di operazioni assoggettate all'IVA, altrimenti anch'essi vengono registrati a termine fisso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.

Art 39 - Arbitrato

1. Il comune è in facoltà di inserire la clausola compromissoria nei propri contratti agevolando quindi l'eventuale risoluzione delle controversie.

ART. 40 - Aggiornamento degli importi

1. I valori monetari specificati nelle varie disposizioni del presente regolamento possono, con provvedimento amministrativo, essere aggiornati entro il mese di febbraio di ciascun anno, per adeguarli alle variazioni del potere d'acquisto dell'euro verificatesi nel corso dell'anno precedente.

ART. 41 - Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo.